

Riunione del 24 marzo 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF 35/2011 - Appello della società Ellevù Tremestieri Volley avverso il provvedimento del Giudice Unico Regionale Sicilia C.U. n. 22 affisso il 10.3.2011 (omologazione gara n.1599 del 5.3.2011 D/M).

LA CAF

- letti gli atti ufficiali e l'appello proposto dal Presidente del sodalizio Ellevù Tremestieri Volley avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale veniva omologata la gara del Campionato di Serie D/M girone D NicosiaVolley ASD/Ellevù Tremestieri Volley con il punteggio di 3-0;
- acquisita in via istruttoria relazione del Comitato Regionale Sicilia

OSSERVA

Il Giudice Unico Regionale, vista la mancata presenza sul campo del sodalizio appellante per la disputa della gara del giorno 5 Marzo 2010 contro il Nicosia Volley, omologava l'incontro con il risultato di 3-0 e sanzionava il sodalizio, considerato rinunciante, con la perdita di tre punti in classifica.

Proponeva appello Ellevù Tremestieri Volley adducendo che i propri atleti si erano presentati al campo di gioco il giorno 6 Marzo 2011 per la disputa della gara, come indicato nel calendario definitivo pubblicato anche sul sito internet del locale comitato. Stante l'assenza della squadra di casa, parte appellante solo in quel momento veniva a sapere che l'incontro era stato anticipato al giorno precedente, senza che alla stessa fosse stata inviata alcuna comunicazione.

In via istruttoria questa commissione richiedeva ed acquisiva una relazione a firma del Presidente del C.R. Sicilia con allegati documenti, dalla quale emergeva che il calendario definito era stato variato relativamente alle gare interne della società ASD Volley Nicosia, con anticipo al sabato di tutte quelle della stagione. Di tale modifica era stato dato avviso con un allegato al comunicato Ufficiale n. 7 affisso il 25 Novembre 2010, che - a parere del Comitato - rappresentava ufficiale notifica alle società interessate della avvenuta variazione; l'organo locale documentava altresì che già dal 23 Novembre 2010 nelle "Last News" contenute nel sito telematico del Comitato, era stata pubblicata comunicazione della suddetta variazione di calendario.

Ad avviso di questa Commissione, nella fattispecie all'esame, l'attività di comunicazione non può ritenersi assolta appieno tanto da poter escludere che il sodalizio appellante abbia potuto avere piena cognizione della variazione del calendario.

Pur volendo ammettere che con una diligenza di poco superiore all'ordinaria, la Ellevù Tremestieri avrebbe potuto accorgersi dello spostamento della gara, la pubblicazione nelle "News" o l'allegazione di un'appendice ad un comunicato ufficiale (allegazione generica, che rimanda poi

solo a leggere le news) non può ritenersi attività sufficiente per ritenere che il sodalizio fosse posto in condizione di conoscere l'avvenuta modifica dell'atto definitivo (calendario ufficiale). Ciò anche alla luce della norma della Circolare di indizione dei Campionati Regionali, che al punto 12.1 relativo agli spostamenti, prevede che il C.O.G.R. "...confermerà on line lo spostamento e *le società riceveranno la comunicazione a mezzo mail*", mentre non risulta che il sodalizio appellante abbia ricevuto mail di comunicazione per la gara in oggetto.

PQM

- accoglie l'appello, revoca la sanzione della perdita di tre punti in classifica e manda al Comitato Regionale Sicilia per disporre in merito alla ripetizione della gara.
- dispone restituirsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso 14.04.2011